



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio, così composta:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Antonio Rizzuti | Presidente; |
| 2) Dott. Beatrice Magarò | Consigliere-Relatore; |
| 3) Dott. Annamaria Torchia | Consigliere; |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al n. 1772 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 e vertente

TRA

██████████ (rappresentato e difeso in giudizio anche da sé stesso),
██████████ rappresentati e
difesi dall' Avv. ██████████ presso il cui studio sito in Diamante, Via ██████████
██████████ sono elettivamente domiciliati;

appellanti;

CONTRO

Avv. ██████████ rappresentata e difesa da sé stessa, nonché congiuntamente
e disgiuntamente dagli Avv.ti ██████████ e ██████████ presso il cui studio
sito a Napoli, Via ██████████ è elettivamente domiciliata;



appellata incidentale;**OGGETTO:** divisione ereditaria in appello avverso Sentenza del Tribunale di Paola.**CONCLUSIONI:**

Per gli **appellanti**: *"si conclude chiedendo all'adita Corte in via principale, ed in accoglimento del presente appello, di riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda di controparte, accolta dal primo giudice, che ha ritenuto l'acquisto dell'immobile di via [REDACTED] in Napoli una donazione indiretta del de cuius ai figli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del valore complessivo di euro 160.550,00, imputabile per euro 80.275,00 a ciascuno dei due. Di conseguenza ridurre il donatum agli stessi della somma in questione. In subordine, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, e proprio in base ai principi di diritto cui ha aderito il Tribunale, dichiarare i medesimi due germani titolari, verso la massa ereditaria, di un credito pari a lit. 171.000.000, da convertirsi in euro 88.314,13, per somme dagli stessi fornite al de cuius per come precede".*

Per l'**appellante incidentale**: *"affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia: 1) rigettare integralmente l'avverso gravame, confermando in toto le parti ex adverso impuginate della sentenza di primo grado; 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello formulato dal sig. [REDACTED] [REDACTED] rigettare comunque le avverse domande di pagamento dei presunti crediti professionali asseritamente vantati nei confronti della massa ereditaria, in quanto inammissibili e/o improcedibili, poiché soggette esclusivamente al rito sommario di cognizione nonché alla competenza del Tribunale in composizione collegiale".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata, nei termini che di seguito si trascrivono: *"Con atto di citazione, notificato il 25.01.2008 e depositato presso il Tribunale di Paola – ex Sezione Distaccata di Scalea in data 1.02.2008, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno rappresentato che, in data 8.07.2005, è deceduto [REDACTED] [REDACTED] (con ultimo domicilio in Bonifati), come da certificato di morte allegato in atti, lasciando, quali suoi unici eredi, le predette attrici (nella rispettiva qualità di figlia e*



coniuge), nonché gli ulteriori figli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (come da certificato anagrafico depositato in atti). Hanno, inoltre, dedotto che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio ereditario risultava costituito, come da visure catastali allegare in atti, dalla piena proprietà di terreni e fabbricati ubicati in Bonifati (come specificamente indicati nell'atto di citazione), nonché da titoli e denaro afferenti i conti correnti accesi presso la banca [REDACTED] – filiale di Cittadella del Capo nn. 577 e 1510 (quest'ultimo cointestato con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Hanno, tuttavia, rilevato che, successivamente all'apertura della successione ereditaria, è stato rinvenuto un testamento olografo, pubblicato con atto notarile del 12.06.2007, rep. n. 10616 (allegato in atti), con cui il de cuius [REDACTED] [REDACTED] ha disposto, ai sensi dell'art. 734 c.c., di parte dei beni compresi nel proprio patrimonio. In particolare, è stato rappresentato che con il sopraindicato testamento olografo si è provveduto alle seguenti disposizioni: - a [REDACTED] [REDACTED] è stata attribuita la quota disponibile, pari a $\frac{1}{4}$, della comproprietà del terreno riportato nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. 26, particelle nn. 42, 43, 44; la piena proprietà dell'immobile riportato nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] con terreno annesso; la quota, pari a $\frac{1}{2}$, della comproprietà del magazzino sottostante al medesimo immobile; nonché "la quota di $\frac{1}{3}$ sul contante detratte tutte le spese funerarie e di successione"; - a [REDACTED] [REDACTED] è stata attribuita la piena proprietà dell'immobile riportato nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub. n. 2, con annesso terreno, unitamente alla residua quota, pari a $\frac{1}{2}$, della comproprietà del magazzino sottostante l'anzidetto immobile lasciato a [REDACTED] [REDACTED] - a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] è stata attribuita, invece, la piena proprietà indivisa degli immobili riportati nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. [REDACTED] particelle nn. [REDACTED] e [REDACTED] sub. n. 1, con terreni annessi; - mentre alla coniuge [REDACTED] [REDACTED] è stato lasciato il diritto di usufrutto dell'immobile, adibito a residenza familiare, riportato nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. [REDACTED] particelle nn. [REDACTED] e [REDACTED] sub. nn. 1, 2 e 3, con terreno annesso. Quindi, considerata la disposizione con l'anzidetto testamento di parte dei beni rientranti nell'asse ereditario del de cuius [REDACTED] [REDACTED] le attrici hanno invocato l'applicazione, in relazione ai beni non oggetto di lascito testamentario, delle norme in tema di successione legittima ed, in particolare, della formazione delle quote ereditarie secondo quanto previsto dall'art. 581 c.c. Hanno, altresì, dedotto, ai fini della ricostruzione del patrimonio ereditario ex art. 556 c.c., che il de cuius [REDACTED] [REDACTED] ha provveduto a diverse donazioni, dirette ed indirette, in favore dei figli. In particolare, secondo quanto rappresentato nell'atto di



citazione: - a [REDACTED] è stata donata, con atto pubblico del 16.10.1990, rep. n. 22391 (allegato in atti), la proprietà del terreno agricolo riportato nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] nonché di quello riportato nel catasto del medesimo Comune al foglio n. 11, particelle nn. [REDACTED] - a [REDACTED] è stata donata, con atto pubblico del 23.12.1991, rep. n. 26676 (allegato in atti), la proprietà degli immobili riportati nel catasto del Comune di Bonifati al foglio n. 11, particella n. 371, sub. n. 1, ed al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] - a [REDACTED] è stata donata, nell'anno 1998, la somma di £ 77.500.000 per l'acquisto dell'immobile riportato nel catasto del Comune di Sessa Aurunca al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] (come risultante dai relativi assegni depositati, in copia in atti); - a [REDACTED] e [REDACTED] è stata donata la piena proprietà dell'immobile riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio n. 5, particella n. [REDACTED] sub. n. [REDACTED] acquistato, con denaro versato interamente dal de cuius [REDACTED] con atto pubblico del 12.06.1980, rep. n. 55962 (allegato in atti); - [REDACTED] hanno, altresì, beneficiato, quale donazione indiretta (sempre secondo quanto rappresentato nell'atto di citazione), della convivenza sin dalla nascita, con esonero di qualsivoglia spesa, presso la residenza familiare, con ubicazione nella stessa anche dello studio professionale di [REDACTED] (esercitante la professione di avvocato); - a [REDACTED] è stata, inoltre, donata, in data 19.05.2005, la somma di € 38.500,00 mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente a lui intestato dal de cuius [REDACTED] nonché nell'atto di citazione è stato rilevato che, sempre il 19.05.2005, lo stesso de cuius ha versato sul conto corrente n. 1510 (acceso presso la banca [REDACTED] e cointestato con il figlio [REDACTED] l'importo di € 38.835,00 (come da documentazione bancaria depositata in atti). Le attrici hanno, dunque, rappresentato di voler impugnare le disposizioni di cui al sopraindicato testamento olografo dell'8.07.2004 (pubblicato il 12.06.2007), in quanto ritenute lesive, anche alla luce delle suddette donazioni disposte in vita da [REDACTED] della quota di legittima loro spettante ai sensi dell'art. 542 c.c., quali coniuge e figlia dello stesso de cuius. Pertanto, hanno richiesto, previo accertamento della loro qualità di eredi di [REDACTED] e previa formazione dell'asse ereditario di quest'ultimo mediante riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c., di accertare, anche tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, l'inefficacia nei loro confronti delle predette disposizioni testamentarie, con l'assegnazione delle quote loro spettanti, con eventuali conguagli, e vittoria delle spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta con



domande riconvenzionali, ritualmente depositata il 6.05.2008, si è costituito in giudizio [REDACTED] il quale, nell'impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande attoree per la violazione sia dell'art. 556 c.c. (attesa l'omessa precisa indicazione del valore della massa ereditaria, dei debiti del de cuius, del valore delle quote di legittima spettanti alle attrici, della misura in cui tali quote sarebbero state lese e delle donazioni da loro ricevute), sia dell'art. 564 c.c. (stante l'omessa imputazione delle donazioni eseguite in favore delle stesse attrici). È stato, infatti, rappresentato che anche [REDACTED] sono state destinatarie di donazioni disposte dal de cuius [REDACTED] sebbene in via indiretta. In particolare, secondo quanto dedotto nella sopraindicata comparsa, [REDACTED] ha ricevuto in donazione l'appartamento riportato in catasto del Comune di Diamante al foglio n. [REDACTED] particelle nn. [REDACTED] e [REDACTED] in quanto acquistato, con atto pubblico del 13.06.1986, rep. n. 11.588 e racc. n. 5055 (allegato in atti), mediante la corresponsione dell'intero prezzo, pari all'importo di £ 16.000.000, da parte del de cuius [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] invece, ha ricevuto in donazione la proprietà del terreno sito nel Comune di Bonifati ed esteso 4325 mq, stante l'intero versamento del relativo corrispettivo (pari all'importo di £ 5.767.000, oltre la somma di £ 400.00, per le spese del rogito notarile) ad opera del de cuius (come da documentazione depositata in atti), nonché ha ricevuto in donazione la proprietà dell'appartamento riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub. n. 34, avendo, anche in tal caso, il defunto [REDACTED] [REDACTED] provveduto al versamento dell'intero corrispettivo (ammontante, secondo quanto dedotto nella sopraindicata comparsa di costituzione, all'effettiva somma di £ 220.000.000, come risultante dalla scrittura privata stipulata contestualmente all'atto pubblico di vendita del 25.09.1990, in cui è, invece, indicata la minore somma di £ 133.000.000). Altresi, [REDACTED] [REDACTED] nel contestare quanto dedotto dalle attrici, ha negato l'effettiva sussistenza della donazione in suo favore (unitamente alla sorella [REDACTED] [REDACTED] dell'immobile riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio n. 5, particella n. [REDACTED] sub. n. 9, in quanto tale appartamento è stato successivamente alienato, con atto pubblico del 18.12.1990, rep. n. 96675 – racc. n. 4023 (allegato in atti), a terzi ed il relativo corrispettivo (ovvero, nella specie, l'importo di £ 171.000.000, a parziale modifica di quanto pattuito nel contratto preliminare di vendita del 28.11.1990) è stato versato dagli stessi germani sul conto corrente bancario intestato al de cuius (come da estratto conto depositato in atti). [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha, poi, rappresentato l'esistenza di



ingenti debiti gravanti a carico della massa ereditaria, stante la sussistenza di crediti vantati dallo stesso convenuto nei confronti del defunto padre all'epoca del suo decesso. Nella specie, ha dedotto di aver prestato, nell'interesse del padre e del patrimonio familiare, la propria attività professionale di avvocato, sia in sede giudiziale (per un credito pari alla complessiva somma di € 324.069,74, come da parcelle corredate dal visto di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Paola), sia in sede stragiudiziale (per un credito pari all'importo complessivo di € 151.600,00, come quantificato nella perizia tecnica di parte depositata in atti), nonché ha rilevato di aver svolto attività di "lavoro imprenditoriale", manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare ereditario (per un credito, indicato nell'anzidetta comparsa di costituzione, nella somma di € 65.000,00). Ha, quindi, dedotto di vantare, nei confronti del de cuius e, quindi, della massa ereditaria e dei coeredi, un credito pari complessivamente all'importo di € 540.669,74 (credito il cui accertamento è stato, espressamente, richiesto, in via riconvenzionale, nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. del 10.03.2009, pur a fronte, in ogni caso, della richiesta di condanna dei coeredi, ognuno per la propria quota, al versamento della medesima somma avanzata nella comparsa di costituzione e risposta). [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha, poi, contestato la fondatezza delle asserzioni attoree afferenti la presunta donazione indiretta di cui sarebbe stato destinatario in virtù della convivenza presso la residenza familiare, con ubicazione, altresì, presso il medesimo immobile del proprio studio professionale. Ha, infatti, rilevato che tutti gli eredi del de cuius [REDACTED] hanno sempre riseduto, senza sopportare alcuna spesa, presso la casa familiare e che, in ogni caso, lo stesso convenuto (unitamente al fratello [REDACTED] [REDACTED] dal 1992 è rimasto in tale abitazione solo per assistere l'anziana madre [REDACTED] [REDACTED] in precarie condizioni di salute (in quanto dichiarata invalida civile al 100% sin dal 22.06.1992, come da documentazione depositata in atti), occupandosi di quanto occorrente. Pertanto, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha richiesto: - in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree; - in subordine, il rigetto delle stesse domande, in quanto infondate; - in via riconvenzionale, l'accertamento dell'ammontare del patrimonio attivo ereditario, con la condanna dei coeredi al pagamento, ciascuno per la propria quota, del credito vantato dallo stesso convenuto, pari alla somma complessiva di € 540.669,74, oltre accessori, o a quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, oltre interessi legali dalla domanda; - in via subordinata, previa determinazione della massa ereditaria ai sensi dell'art. 556 c.c., l'individuazione e quantificazione dei debiti gravanti a carico del de cuius verso lo stesso



convenuto, con condanna dei coeredi al pagamento della quota di loro spettanza o, in subordine, con assegnazione al medesimo convenuto [REDACTED] di beni ereditari per un valore pari al credito da lui vantato, previo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dell'intero patrimonio, con assegnazione a ciascuno dei coeredi di quanto loro spettante per legge e testamento; - in ogni caso, la determinazione della quota disponibile del de cuius ex art. 556 c.c. e, quindi, la riduzione delle donazioni eseguite da quest'ultimo in favore delle attrici, tenuto conto del valore dei relativi beni al momento dell'apertura della successione, come determinato mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; - con vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo (come indicato in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.10.2018). Con comparsa, depositata in data 5.09.2008, si sono, altresì, costituiti in giudizio i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] i quali, nell'impugnare quanto dedotto e richiesto dalle attrici, hanno, in primo luogo, contestato l'effettiva sussistenza della donazione, avente ad oggetto l'immobile riportato nel catasto del Comune di Napoli al foglio n. [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub. n. 9, eseguita (secondo quanto riportato nell'atto di citazione) dal de cuius in favore della stessa [REDACTED] e del fratello [REDACTED]. I predetti convenuti, infatti, reiterando quanto già rappresentato da quest'ultimo, hanno dedotto che il sopraindicato immobile (oltre ad essere stato usato da tutti i fratelli) è stato, successivamente, venduto a terzi, con il versamento del relativo corrispettivo sul conto corrente bancario intestato al de cuius (come da documentazione depositata in atti); così come, hanno rilevato che tutti gli eredi di [REDACTED] hanno da sempre risieduto, senza sopportare alcuna spesa, presso la casa familiare e che detta permanenza è stata giustificata, con preciso riferimento alla posizione di [REDACTED] dalla necessità di assistere la madre [REDACTED] dichiarata invalida civile al 100% dall'anno 1992 (come da documentazione in atti). Altresì, [REDACTED] ha rappresentato di aver svolto nel corso degli anni (senza ricevere alcun corrispettivo) plurime attività lavorative al fine di salvaguardare e provvedere alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare ereditario, vantando, per l'effetto, un credito nei confronti della massa e dei coeredi legittimari pari alla complessiva somma di € 420.000,00 (come da perizia tecnica di parte depositata in atti). È stata, poi, contestata l'effettiva sussistenza della donazione della somma di denaro indicata nell'atto di citazione, asseritamente, eseguita, in favore di [REDACTED] dal de cuius mediante un bonifico bancario effettuato dal conto corrente bancario intestato a quest'ultimo



(accesso presso la banca [REDACTED] – filiale di Cittadella del Capo e contraddistinto dal n. 577). E' stato, infatti, dedotto che la relativa somma (pari ad € 38.835,50) è stata versata, in data 19.05.2005, dal defunto [REDACTED] sul conto corrente n. [REDACTED] (accesso anch'esso presso l'anzidetta filiale bancaria), intestato formalmente al figlio [REDACTED] ma, di fatto, utilizzato dallo stesso de cuius e che, tuttavia, il giorno seguente (ovvero il 20.05.2005) sono state acquistate, per una somma corrispondente (pari ad € 40.000,00), quote di fondi comuni, che dopo la morte di [REDACTED] (ovvero in data 1.02.2006), sono state in parte vendute per un ricavato di € 32.198,11, poi, equamente distribuito da [REDACTED] in favore degli altri coeredi, con il versamento, in favore di ciascuno, della somma di € 8.050,00, mediante bonifici bancari (documentati in atti). Rispetto, poi, all'ulteriore conto corrente n. 1510 (cointestato al de cuius e [REDACTED]) è stato rilevato che, in data 19.05.2005, lo stesso de cuius ha versato sul medesimo conto (contestualmente acceso per essere utilizzato dal figlio cointestatario solo per le esigenze della famiglia) l'importo di € 38.835,50 e che detto conto è stato, poi, estinto in data 14.03.2006, con distribuzione, in favore dei coeredi, delle somme ivi depositate (ovvero, nella specie, € 4.681,96 in favore di [REDACTED] € 1.170,50 in favore di [REDACTED] e [REDACTED] cadauno, ed € 10.534,42 in favore di [REDACTED]). Inoltre, quest'ultimo ha acceso, in data 15.03.2006, l'ulteriore conto corrente bancario n. 1607, versandovi l'anzidetta somma di € 10.534,42 e, dopo aver prelevato l'importo di € 1.170,50 (come i fratelli), ha, comunque, utilizzato le somme depositate su tale conto solo per far fronte alle esigenze familiari (sempre previo consenso verbale delle attrici). In ogni caso, fatte le anzidette precisazioni in ordine ai fatti indicati nell'atto di citazione, i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree per la violazione degli artt. 564 e 556, adducendo motivazioni di uguale tenore rispetto a quelle poste a base delle medesime eccezioni formulate da [REDACTED]. Pertanto, i predetti convenuti hanno richiesto: - in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità delle domande di riduzione per lesione di legittima proposte dalle attrici; - nel merito, il rigetto delle medesime domande, stante l'insussistenza delle lesioni lamentate; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di effettiva sussistenza di esuberi intervenuti in favore degli stessi convenuti, la loro imputazione alla quota disponibile del de cuius, con il rigetto delle avverse domande di riduzione e la declaratoria dell'efficacia delle disposizioni contenute nel testamento olografo oggetto di impugnazione; - con vittoria delle spese e competenze



di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo (come indicato nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in atti). La causa, inizialmente iscritta presso la ex Sezione Distaccata di Scalea, è stata poi trasmessa presso la sede principale del Tribunale di Paola, trattandosi di una controversia di competenza collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. All'udienza del 12.02.2009 è stato assunto l'interrogatorio libero dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] nonché sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Quindi, le parti hanno provveduto al deposito delle memorie secondo quanto previsto da tale ultima norma. In particolare, le attrici, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 13.03.2009, preso atto delle avverse eccezioni preliminari, nel precisare le proprie domande, hanno proceduto alla precisa quantificazione del valore dell'asse ereditario ai sensi e per gli effetti 556 c.c. (tenuto conto del relictum, del donatum e dei debiti effettivamente gravanti a carico della massa) e della quota di legittima loro spettante, asseritamente, lesa. Hanno, comunque, contestato la fondatezza delle pretese creditorie vantate dai convenuti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (quest'ultimo, peraltro, senza la formalizzazione di una domanda riconvenzionale), così come hanno rilevato l'insussistenza delle donazioni indicate dalle parti convenute, asseritamente, eseguite dal de cuius [REDACTED] [REDACTED] in favore delle stesse attrici. Hanno, quindi, insistito nell'accoglimento delle domande già proposte, chiedendo, nel contempo, il rigetto di quelle riconvenzionali avanzate da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nonché la declaratoria dell'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda con cui quest'ultimo ha richiesto la riduzione ex art. 556 c.c. delle donazioni effettuate dal de cuius in favore delle stesse attrici, stante l'omessa precisa indicazione di quanto richiesto dall'anzidetta norma. Tuttavia, all'udienza del 10.12.2009, [REDACTED] [REDACTED] costituendosi con un nuovo difensore (ovvero l'avv. [REDACTED] [REDACTED] stante la revoca del mandato conferito ai precedenti procuratori), ha dichiarato di rinunciare al giudizio instaurato nei confronti dei propri figli non essendovi, secondo lei, alcuna lesione di legittima, anche alla luce della transazione stipulata, mediante rogito notarile del 18.09.2009, rep. n. 114.830, con [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (depositata in atti). I convenuti, comparsi personalmente in udienza, hanno dichiarato di accettare la rinuncia agli atti formalizzata dalla madre, chiedendo la declaratoria dell'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] ed a quelle riconvenzionali avanzate (dal convenuto [REDACTED] [REDACTED] nei suoi confronti (cfr. il verbale di udienza). Altresì, alla stessa



udienza del 10.12.2009, l'attrice [REDACTED] ha dato atto di aver provveduto, in data 4.12.2009, al deposito della relazione notarile e certificazione ipocatastale afferente i beni immobili oggetto di comunione ereditaria, in conformità a quanto disposto con l'ordinanza del 14.06.2009. Quindi, con provvedimento del 23.01.2010, attesa l'anzidetta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formalizzata dall'attrice [REDACTED] e la sua accettazione da parte dei convenuti, è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio in relazione alla posizione assunta dalla stessa attrice, nonché, preso atto dell'accordo in ordine alla compensazione delle spese di lite intervenuto solo tra quest'ultima ed i convenuti, è stata disposta la condanna della rinunciante alla rifusione, in favore di [REDACTED] delle spese di lite nella misura del 50%, stante la comune difesa espletata in favore di tali parti (prima della costituzione di [REDACTED] tramite l'avv. [REDACTED] spese ed onorari di difesa liquidati nella complessiva somma di € 3.322,66 (anche tenuto conto delle spese sostenute per la relazione notarile ipocatastale depositata in atti). Inoltre, con l'anzidetta ordinanza del 23.01.2010, parte attrice è stata onerata della chiamata in causa del [REDACTED] s.p.a., ritenuto litisconsorte necessario in quanto creditore ipotecario di uno degli immobili compresi nella massa ereditaria. Quindi, all'udienza del 9.11.2010, l'attrice [REDACTED] ha dato atto di aver provveduto all'anzidetta chiamata in causa, con deposito (in originale) del relativo atto e dell'avviso di ricevimento della notifica, avvenuta, a mezzo posta, in data 19.03.2010. Si è, quindi, proceduto all'assunzione della prova orale richiesta dalle parti (nella specie, l'escussione di testi e l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED]; nonché è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore dei beni compresi nell'asse ereditario e di quelli oggetto delle donazioni eseguite dal de cuius indicate dalle parti e, quindi, l'effettiva sussistenza della lesione della quota di legittima spettante a [REDACTED]. Inoltre, nel corso del giudizio, sono state disposte (dal precedente giudice assegnatario) integrazioni peritali intese ad ipotizzare una possibile assegnazione di una parte degli immobili compresi nell'asse ereditario, nonché a stimare, all'attualità, il valore di una porzione dei beni oggetto di divisione. In corso di causa, sono state formulate dalle parti delle proposte transattive ed, all'udienza del 30.10.2018, sono state precisate le conclusioni. In particolare, in tale ultima udienza, l'attrice [REDACTED] ha richiesto un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'effettivo valore, all'attualità, dei beni facenti parte del compendio ereditario e di quelli oggetto di donazione da parte del de cuius [REDACTED] (secondo quanto già



indicato nei propri precedenti scritti difensivi), nonché ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile (stante l'obbligo dei coeredi in possesso dei beni ereditari "di rendere i conti" al momento della divisione) e, comunque, in subordine, ha insistito per l'accoglimento della domanda proposta come in atti e verbali di causa. I convenuti [REDACTED] e [REDACTED] invece, rilevata l'intervenuta estinzione del giudizio limitatamente alla domanda proposta da [REDACTED] e l'intervenuta transazione giudiziale in ordine a gran parte dei beni caduti in successione ereditaria (come da proposta formalizzata dall'attrice [REDACTED] nel verbale del 16.04.2014 ed accettata da tutti i convenuti alle udienze del 17.12.2014 e 4.03.2015), nonché tenuto conto delle operazioni peritali compiute dal c.t.u. nominato in corso di causa, precisando le conclusioni, hanno dichiarato, preliminarmente, di rinunciare alle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità delle domande attore formalizzate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché hanno richiesto: - la pronuncia della cessazione della materia del contendere relativamente alla "domanda divisoria" ed ai beni oggetto dell'anzidetta transazione intervenuta in corso di causa, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria dei residui beni e la loro divisione secondo i criteri di legge; - in via subordinata, il rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da [REDACTED] in quanto infondata; - in riferimento ai beni ereditari devoluti dal de cuius in favore di più figli, la loro assegnazione nel rispetto della volontà dello stesso testatore, con conguagli nel caso di differenze di valore; - nonché l'accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] di riconoscimento del credito da lui vantato, come quantificato nella perizia tecnica di parte allegata in atti. Altresi, [REDACTED] rassegnando conclusioni dal tenore analogo a quelle formalizzate dalle altre parti convenute, ha dichiarato, preliminarmente, di rinunciare alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice ed ha richiesto: - di dare atto della transazione giudiziale intervenuta in corso di causa relativamente ad una parte dei beni oggetto del compendio ereditario (come evincibile dai verbali di causa) e dichiarare la cessazione della materia del contendere, procedendo alla divisione dei residui beni secondo i criteri di legge; - in subordine, il rigetto della domanda proposta da [REDACTED] in quanto infondata; - sempre in via subordinata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dallo stesso [REDACTED] accertando la sussistenza di un credito di quest'ultimo, nei confronti della massa ereditaria, pari alla complessiva somma di € 540.609,70, per crediti professionali, e di € 430.000,00 (ovvero, come precisato nella



comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., di € 407.194,20), per la realizzazione dei giardini e delle opere eseguite presso gli immobili caduti in successione ereditaria, come da perizia tecnica allegata in atti; - inoltre, sempre in via subordinata, l'assegnazione dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie del de cuius [REDACTED] secondo quanto specificamente indicato nel verbale dell'udienza del 30.10.2018; - la compensazione tra eventuali crediti e debiti di spettanza dello stesso [REDACTED] [REDACTED] - nonché di lasciare gli altri beni in proprietà dei singoli eredi in conformità a quanto disposto con il testamento olografo oggetto di causa. Quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio e la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali”.

Con sentenza non definitiva n. 217/2019, pubblicata in data 20.03.2019, il Tribunale ordinario di Paola così provvedeva:

- “1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle eccezioni di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità formulate dai convenuti per la violazione degli artt. 556 e 564 c.c.;
2. rigetta la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da [REDACTED];
3. rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo;
4. rimette alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese di lite”.

Avverso la sentenza non definitiva n. 217/2019, proponevano appello [REDACTED]

[REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato, del 9.9.2019, deducendo l'erroneità delle sentenze impugnate, sulla scorta dei seguenti motivi di appello: 1) violazione dell'art.112 nella parte in cui il Tribu riteneva nullo il contratto di transazione intercorso tra le parti; 2) violazione di legge in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove il Tribunale non riconosceva i crediti professionali dell'appellante nei confronti della massa ereditaria; 3) violazione di legge in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove il Tribunale non riconosceva il credito dell'appellante nei confronti della massa ereditaria, derivanti dai lavori le ville ed il locale commerciale; 4) erroneo calcolo del *donatum* ai fini della riunione fittizia; concludeva come in epigrafe.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto,



proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale; concludeva come in epigrafe.

All'udienza tenutasi il 21.06.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.

E' necessario innanzitutto procedere all'esame dei singoli motivi di appello onde valutarne la fondatezza.

Con il primo motivo di gravame, le appellanti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale riteneva non perfezionato o comunque nullo il contratto di transazione intercorso tra le parti nel corso del giudizio. In particolare, gli appellanti formulano una pluralità contestazioni alla decisione del Tribunale relativa al contratto di transazione, e precisamente: 1) tardività dell'eccezione di nullità della parte convenuta; 2) violazione degli artt. 1967 e 1350 c.c. in relazione alla forma richiesta per il contratto di transazione; 3) determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto; 4) partecipazione di tutti i coeredi al contratto.

Il motivo è infondato.

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. In particolare, si tratta di un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, la cui forma scritta è richiesta, in genere, *ad probationem*, salvo l'ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto i diritti di cui all'art. 1350 c.c., nel qual caso è richiesta la forma scritta per la validità del contratto.

Nel caso in esame, all'udienza del 16.04.2014 [REDACTED] [REDACTED] avanzava una proposta transattiva nei confronti degli altri coeredi, asserendo a verbale quanto segue: "*si rende disponibile, eventualmente, al fine di sciogliere la comunione di tutti i beni e preso atto che il giudizio risale al 2008, a cedere la sua quota di comproprietà sulle ville a mare, inclusa la [REDACTED] [REDACTED] a fronte della cessione in suo favore della quota totale della casa familiare, fermo restando che rimanga la sua quota di 1/4 al locale Ristorante Pizzeria [REDACTED] Resta inteso che, la presente soluzione conciliativa è vincolante per la parte [REDACTED] [REDACTED] solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sarà o vi è una*



corrispondenza economica tra la quota ceduta e quella acquistata, calcolata sul valore effettivo di mercato che è ben diverso da quanto risulta dalla C.T.U. espletata tre anni fa”.

Preso atto della proposta transattiva, il giudice affidava incarico al C.T.U. di quantificare il valore degli immobili, onde agevolare la trattativa tra le parti.

All'udienza del 17.12.2014, le parti dichiaravano testualmente: *“I procuratori delle parti rappresentano l'intervenuto accordo transattivo sugli aspetti ancora pendenti meglio rappresentati all'udienza che precede e si impegnano, in nome e per conto di tutti i litiganti a redigere accordo conciliativo omnicomprensivo su tutti gli aspetti contenziosi residui della vicenda ereditaria, comprese le domande principali e riconvenzionali proposte da ciascuno e compreso il profilo del pagamento delle spese di giudizio e di CTU (che verranno compensate tra le parti). I procuratori, pertanto, si riservano di produrre alla prossima udienza, per la quale chiedono apposito rinvio, accordo conciliativo debitamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere”.*

Infine, all'udienza successiva del 4.3.2015, mentre le altre parti constatavano il raggiungimento dell'accordo, [REDACTED] [REDACTED] evidenziava il mancato raggiungimento dell'accordo transattivo, poiché non si era provveduto alla redazione e sottoscrizione in forma scritta, come prescritto dalla legge trattandosi di transazione avente ad oggetto diritti di cui all'art. 1350 c.c. Così, mentre gli altri coeredi chiedevano al giudice una declaratoria di cessazione della materia del contendere (in virtù dell'accordo transattivo), [REDACTED] [REDACTED] chiedeva la prosecuzione del giudizio divisorio.

Il Tribunale, ritenendo non intervenuto alcun accordo tra le parti, ordinava la prosecuzione del giudizio, disattendendo l'eccezione di cessazione della materia del contendere.

Ebbene, tale decisione è priva dei vizi e censure addotti dall'appellante.

Non merita condivisione quanto sostenuto dagli appellanti, secondo cui: a) il Tribunale non poteva rilevare la nullità del contratto atteso che [REDACTED] [REDACTED] ne eccepiva la nullità solo nelle proprie comparse conclusionali e, dunque tardivamente; b) la forma scritta sarebbe stata rispettata perché la manifestazione della volontà dei contraenti risultava dal verbale d'udienza, il quale esplica efficacia fidefacente; c) non sussiste il vizio di mancata determinatezza dell'oggetto del contratto, anche visto l'operazione di stima del C.T.U.; d)



██████████ non era parte necessaria del contratto di divisione, avendo la stessa rinunciato agli atti del giudizio.

Ebbene, la contestazione *sub a)* si rivela infondata: invero, deve ricordarsi che la nullità del contratto può essere rilevata dal giudice d'ufficio, per espressa previsione normativa contenuta nell'art. 1421 c.c.; peraltro, il giudice può rilevare d'ufficio l'esistenza di un vizio di nullità del contratto, anche non specificamente addotto dalle parti, in ogni caso in cui la propria cognizione abbia ad oggetto la risoluzione di questioni che presuppongono la validità del contratto (*ex pluris*, Cass. SS. UU. 14828/2012).

Quanto alla contestazione *sub b)*, la transazione avente ad oggetto diritti di cui all'art. 1350 c.c. dev'essere redatta per iscritto a pena di nullità, sicché anche laddove si ritenesse concluso l'accordo in forma orale tra le parti, questo sarebbe inidoneo a produrre effetti giuridici, stante il vizio di nullità; ora, nel verbale d'udienza del 4.3.2015 (avente efficacia fidefacente) le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo "*sugli aspetti ancora pendenti meglio rappresentati all'udienza che precede*", senza alcuna produzione scritta in giudizio del contratto. A ben vedere, ciò che è coperto da pubblica fede è semplicemente la dichiarazione delle parti (una peraltro di contrario avviso), non la stipulazione del contratto, che ai fini della validità doveva essere prodotto in giudizio. Di converso rispetto a quanto sostenuto dagli appellanti, il contratto non veniva stipulato nel verbale d'udienza.

In relazione alla contestazione *sub c)*, fermo restando l'assorbente vizio di nullità di forma, la nullità del contratto di transazione asseritamente stipulato deriva dall'ulteriore indeterminatezza dell'oggetto *ex artt.* 1325 e 1348 c.c.: infatti, nel verbale del 4.3.2015 le parti rinviano, al fine di individuare il contenuto del contratto, al verbale d'udienza del 17.12.2014, nel quale è presente una generica proposta transattiva, che non identifica analiticamente l'oggetto del contratto. Stando così le cose, l'accordo si rileva privo di oggetto determinato o determinabile.

Ulteriormente, come correttamente rilevato dal Tribunale, il contratto asseritamente stipulato è affetto da un ulteriore vizio di nullità, inerente alla mancata partecipazione di tutti i coeredi. Come ribadito senza soluzione di continuità dalla giurisprudenza di legittimità, condizione di validità del contratto di divisione è dato dalla partecipazione al negozio di tutti i condividenti (Cass. 17021/2017), venendo meno l'accordo in caso contrario.



Nel caso in esame, [REDACTED] [REDACTED] (moglie del *de cuius*) non prendeva parte alla stipulazione del contratto, ciò comportando la nullità dello stesso. Non meritevole di plauso è la censura mossa dagli appellanti, secondo cui [REDACTED] [REDACTED] non avrebbe dovuto prendere parte al contratto avendo ella rinunciato agli atti del giudizio di prime cure. Invero, la rinuncia agli atti non comporta la perdita o la rinuncia ad una situazione soggettiva attiva sostanziale, bensì l'abdicazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria, sicché al suo verificarsi il giudice adito è privato del potere di emettere la decisione. Pertanto, [REDACTED] [REDACTED] non rinunciava ai propri diritti ereditari, talché doveva prendere parte al contratto di divisione ereditaria a pena di nullità.

Con il secondo motivo di gravame, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] impugnava la sentenza nella parte in cui il Tribunale rigettava la propria richiesta di accertamento di un credito di euro 540.669,74 per compensi professionali e imprenditoriali espletati in favore del *de cuius*.

In particolare, [REDACTED] adduceva l'esistenza di crediti di diversa natura nei confronti di [REDACTED] e in specie: € 324.069,74 per compensi professionali espletati per la rappresentanza in giudizio (natura giudiziale); € 151.600,00 per l'esercizio di attività di attività professionale stragiudiziale; € 65.000,00 per lo svolgimento di attività imprenditoriale.

Tali singole esposizioni debitorie devono essere esaminate singolarmente: a) il credito per l'attività professionale stragiudiziale ed il credito per l'attività imprenditoriale, devono ritenersi non provati, anche tenendo in considerazione le puntuali contestazione mosse dall'appellata: l'appellante depositava in giudizio una consulenza tecnica d'ufficio nella quale è contenuta una descrizione analitica dell'attività stragiudiziale svolta, ma sprovvista di adeguato supporto documentale, atteso che la documentazione allegata alla consulenza tecnica non consente di verificare la corrispondenza fra l'attività espletata e gli eventuali incarichi ricevuti. Inoltre, in alcuni casi si tratta di attività non rientrante propriamente in "attività imprenditoriale", ma di cura del proprio genitore, qualificabile come obbligazione naturale (es. la voce della consulenza "attività di assistenza della sig.ra [REDACTED] ed al sig. [REDACTED]").

Allo stesso modo, anche il credito di euro 324.069,74 per l'asserita attività giudiziale svolta nei confronti del *de cuius* non può ritenersi supportato da idonea prova. In proposito, l'appellante produceva in giudizio copia di fascicoli giudiziari per i quali asseriva di aver



espletato la propria attività professionale, corredate dal parere di congruità emesso dal Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Paola: tuttavia, come prontamente eccepito dalla parte convenuta, tale documentazione veniva ritirata in sede di precisazione delle conclusioni e riprodotta successivamente in modo alterato. Ebbene, in tutti i fascicoli allegati non risulta apposto il timbro della cancelleria inerente al deposito in data 14.04.2009 (data in cui veniva depositata la memoria istruttoria), ciò comportando l'inammissibilità della documentazione. Ad ogni modo, anche volendo valutarne il contenuto, i fascicoli depositati non consentono di riconoscere l'esistenza del credito, peraltro cospicuo, posto che sono sprovvisti di indicazione del numero di iscrizione al ruolo generale, di mandato professionale (in alcuni fascicoli è presente ma non leggibile, perché depositata in copia, in altri è assente); a ciò si aggiunga che la parte convenuta contestava in modo analitico la pretesa creditoria, per cui incombeva sul creditore la precisa prova circa l'esistenza del credito.

Va precisato che la vidimazione della parcella da parte dell'ordine degli Avvocati di appartenenza non costituisce una prova dell'esistenza del credito, e pertanto non ha valore probatorio al di fuori del giudizio monitorio (cfr. Cass. 712/2018, secondo cui *"mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella"*).

Tali valutazioni sono state svolte correttamente dal Tribunale, per cui la sentenza è carente dei vizi censurati dall'appellante.

Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della decisione del Tribunale laddove rigettava la domanda di accertamento del credito di euro 407.194,20, nei confronti del *de cuius*. In particolare, l'appellante sostiene che la prova del credito era contenuta nella consulenza tecnica ritualmente depositata in atti.

Il motivo è infondato.



Cammarella [REDACTED] chiedeva l'accertamento del credito nei suoi confronti e verso il *de cuius* di euro 407.194,20, dovuti per la realizzazione di giardini e opere su beni ricadenti nell'asse ereditario.

Precisamente, nella comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale, l'odierno appellante chiedeva al Tribunale, tra le altre cose: *"Voglia, in accoglimento della presente domanda riconvenzionale, procedere alla esatta ricognizione del patrimonio del defunto [REDACTED] per come, in valore, al momento della sua morte; individuando, in primis, l'ammontare completo del patrimonio attivo del de cuius; accertando i debiti gravanti sullo stesso ed ammortanti ad euro- e condannando i coeredi al pagamento, ciascuno per la propria quota di 1/5 (anche [REDACTED] è coerede) in favore di [REDACTED] della somma complessiva di euro 540.669,74 oltre accessori, o quell'altra somma maggiore o minore che apparirà di giustizia, con gli interessi legali dalla data della domanda ad oggi"*.

Successivamente, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, l'appellante affermava: *"l'avvocato [REDACTED] ribadisce le conclusioni già formulate e, specificamente, sebbene già implicito ed abbastanza chiaro al punto 2 delle stesse, per come trascritte nella comparsa di costituzione e risposta, precisa che ha inteso proporre e intende proporre, in via riconvenzionale, specie per il caso di contestazione ad opera delle controparti, azione di accertamento, del credito di euro 540.669,74 che egli vantava nei confronti del de cuius e ora della massa attiva dell'eredità e verso i coeredi per le prestazioni professionali dell'eredità e verso i coeredi per le prestazioni professionali svolte in loro favore, e specificamente indicate nella stessa comparsa di costituzione e risposta"*.

Infine, all'udienza del 30.10.2018, l'appellante precisava le conclusioni come segue: *"Voglia, sempre di conseguenza e sempre in via subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto [REDACTED] ed accertare e dichiarare che lo stesso vanta nei confronti della massa ereditaria (nella misura di 1/5 verso ogni erede ed ora, dopo la morte della madre di 1/4), un credito di euro 540.609,70, per crediti professionali; o quell'altra cifra maggiore o minore che apparirà di giustizia con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Voglia accertare e dichiarare che l'avvocato [REDACTED] è creditore, nella stessa misura di cui sopra, verso ciascuno dei coeredi, della somma di euro 430.000,00, o quell'altra somma che apparirà di giustizia per*



le spese relative alla realizzazione dei giardini prospicienti le proprietà comuni e di tutte le altre opere in muratura realizzate a protezione delle stesse; tra le quali i muri di contenimento lato mare e quant'altro, come da CTP versata in atti. Con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo".

Orbene, come emerge da quanto riportato sopra, l'appellante proponeva domanda di accertamento del credito di 430.000,00 (poi ridotti in comparsa conclusionale ad euro 407.194,20) solo al momento della precisazione delle conclusioni, mentre non vi è alcun riferimento a tali crediti nei precedenti scritti difensivi (chiedeva esclusivamente il riconoscimento del credito di natura professionale di cui al terzo motivo di gravame). Per cui la domanda dev'essere considerata inammissibile, giacché in caso contrario si consentirebbe un *vulnus* al diritto alla difesa delle altre parti del giudizio, costrette a difendersi solo nelle comparse conclusioni e private del diritto alla prova contraria.

La circostanza dedotta dall'appellante secondo cui la prova della non tardività della domanda risiederebbe nell'ammissione delle prove per testi sul punto non è condivisibile: invero, l'erronea ammissione di mezzi di prova a supporto di domande giudiziali non ritualmente proposte non può produrre alcun effetto sanante.

Peraltro, anche laddove la domanda fosse stata proposta tempestivamente, sarebbe comunque non provata in giudizio, atteso che la CTP cui fa espresso riferimento l'appellante veniva prodotta irrualmente in giudizio (consegnata al CTU durante le operazioni peritali).

In modo analitico, il Tribunale correttamente rilevava l'esistenza di tali circostanze, sicché la decisione è priva dei vizi paventati.

Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ricostruiva il *donatum*, ai fini della riunione fittizia, includendo erroneamente il bene immobile sito a Napoli alla II Traversa di via [REDACTED] donato a [REDACTED] viceversa, escludeva il bene immobile sito in Napoli alla [REDACTED] ad avviso dell'appellante donato a [REDACTED]

Il motivo è infondato.



Con contratto preliminare del 18.04.1980, il *de cuius* si impegnava ad acquistare dal promittente venditore [REDACTED] il bene immobile sito a Napoli, alla [REDACTED] e riportato al Catasto di detto comune al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 8, per il prezzo di lire 30.000.000; successivamente, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] stipulavano il contratto definitivo di compravendita con [REDACTED] avente ad oggetto il medesimo bene ad oggetto del preliminare, per il prezzo di £ 55.000.000.

Ebbene, l'attrice [REDACTED] deduceva l'intervenuta donazione indiretta del bene sopra identificato in favore di [REDACTED] e [REDACTED] rilevando che all'epoca della stipulazione del contratto definitivo gli acquirenti non avevano redditi propri, essendo ancora studenti universitari, per cui il pagamento del corrispettivo non poteva che avvenire ad opera del loro padre. A fronte di siffatta ricostruzione, [REDACTED] [REDACTED] non contestavano il pagamento del prezzo da parte del *de cuius*, ma si limitavano a rilevare che non si trattava di una donazione indiretta, bensì di una simulazione soggettiva, atteso che loro figuravano quali parti acquirenti solo per motivi fiscali, mentre la reale proprietà e disponibilità del bene rimaneva in capo al *de cuius*. A sostegno di quest'ultima ricostruzione, gli appellanti valorizzavano il contenuto del preliminare di vendita (il quale a loro dire dovrebbe prevalere rispetto al definitivo), e, in ogni caso, sostenevano di aver restituito la somma mediante accredito sul conto corrente del padre.

Orbene, innanzitutto, dal preliminare non può ricavarsi la sussistenza di una volontà dissimulata, ben potendo il contratto definitivo divergere dal preliminare, sempreché vi sia l'accordo tra le parti.

In proposito, costantemente la giurisprudenza di legittimità afferma: *"nel caso in cui al contratto preliminare sia seguita la stipula del definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ne consegue che la disciplina del contratto definitivo, con riguardo alle modalità e condizioni, può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che perciò sia necessario un distinto accordo novativo. A*



tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex art. 1362, secondo comma, c.c. (come, invece, sostenuto dal ricorrente), e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002)” (Cass. 30735/2017, principio cui si affidava anche il Tribunale nella sentenza di primo grado).

Inoltre, la circostanza sollevata dagli appellanti - secondo cui il pagamento del prezzo sarebbe stato restituito al *de cuius* - è rimasta sformata di prova. Infatti, dall'estratto del conto corrente intestato al *de cuius*, prodotto in atti dagli appellanti, si evince solamente che in data 28.12.1990 avveniva un'operazione di accredito di £ 171.000.000, senza alcuna indicazione circa l'autore dell'accredito (il fatto che l'operazione in accredito sia avvenuta solo a distanza di dieci anni induce a ritenere che non si tratti della restituzione del prezzo, come asserito dagli appellanti).

Dunque, correttamente il Tribunale riteneva di dover computare al *donatum* la donazione indiretta disposta in favore dei figli.

Infine, gli appellanti deducono che il Tribunale escludeva dal computo del *donatum*, la donazione indiretta disposta dal *de cuius* in favore di [REDACTED] [REDACTED]. In particolare, [REDACTED] [REDACTED] avrebbe ricevuto in donazione la quota di 1/3 del terreno sito a Sangineto, censito al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] oltre all'appartamento sito a Napoli, [REDACTED] n. [REDACTED] identificato al Catasto di tale comune al fg. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub. [REDACTED]. Secondo la ricostruzione posta dagli appellanti, detti beni sarebbero stati acquistati formalmente da [REDACTED] [REDACTED] benché con denaro del *de cuius*, atteso che ella non aveva denaro proprio.

Ebbene, tale circostanza è rimasta priva di adeguato supporto probatorio.

In relazione al terreno di cui sopra, gli assegni con cui avveniva il pagamento del prezzo, emessi in favore di [REDACTED] [REDACTED] (venditore), riportano [REDACTED] [REDACTED] come emissaria, per cui formalmente il pagamento del prezzo avveniva ad opera di [REDACTED] [REDACTED] non risultano in atti altri elementi probatori tali da dedurre una realtà effettuale diversa rispetto a quanto risultante formalmente.

In merito all'appartamento sito a Napoli, invero, l'emissione di un assegno da parte del *de cuius* pari a Lire 173.000.000 – il quale, secondo gli appellanti, costituirebbe la provvista



Così deciso da remoto in data 11.11.2022

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magarò

Dott. Antonio Rizzuti

